

Informativa per la clientela di studio

N. 19 del 08.02.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Composizione della crisi da sovraindebitamento

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 gennaio 2012, n. 3, in virtù della quale, chi non può fallire può comunque definire la propria situazione debitoria con i creditori, mediante la presentazione di un piano di ristrutturazione. La legge entrerà in vigore il prossimo 29 febbraio.

Premessa

La legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento (crisi di liquidità), ammette i debitori che non possono fallire a concludere un accordo con i creditori.

Nella specie, la novella legislativa contiene un organico complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti - persone fisiche e soggetti giuridici - a cui non sono applicabili le disposizioni in materia di fallimento o che non possono essere ammessi al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti, in base all'art. 182 bis della legge fallimentare, o essere sottoposti ad amministrazione straordinaria.

Presupposto oggettivo: insolvenza

La procedura regolata dalla legge n. 3 è attivabile da tutti i debitori, non fallibili, che si trovino in uno stato di sovraindebitamento.

Per **sovraindebitamento** si intende:

- una situazione di **perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte,
o, in alternativa,
- la definitiva **incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni**.

*In particolare, per l'imprenditore, il concetto sovraindebitamento equivale allo **stato di insolvenza**, ovvero l'impossibilità di adempiere regolarmente obbligazioni assunte.*

*L'insolvenza è a sua volta identificabile in una **situazione di illiquidità rispetto alle passività correnti**. Deve essere considerato illiquido **anche chi sia dotato di beni di ingente valore, ma non prontamente liquidabili** (vedi, beni immobili).*

Presupposti

Quanto ai presupposti soggettivi, la legge ne prevede due:

- il debitore **non deve** essere assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
- il debitore **non deve** avere fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Pertanto, sono ammessi al beneficio, poiché non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare:

- **gli imprenditori che esercitano attività diverse da quella commerciale;**
- **gli imprenditori commerciali definibili come piccoli** (dotati cioè di certi requisiti dimensionali stabiliti in relazione ad attivo, ricavi e debiti);
- **i debitori civili**, ovvero le persone fisiche che agiscono per scopi estranei ad un'attività commerciale o imprenditoriale.

Chi può accedere alla nuova procedura per la ristrutturazione del debito?
Debitori che non potrebbero neppure astrattamente essere ammessi al fallimento o accedere al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (vedi famiglie e piccole o medie imprese). Dai debitori civili sono esclusi i consumatori. In loro favore è, infatti, previsto il concordato delineato dal D.L. 22 dicembre 2012, n. 212.

Accordo di ristrutturazione

In presenza dei suddetti presupposti, il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri:

- **il regolare pagamento anche dei creditori estranei all'accordo, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente.**

La proposta di accordo può prevedere la **soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma**, anche mediante **cessione di crediti futuri**, ed, eventualmente, **una moratoria fino ad un anno nei pagamenti**, giustificata dalla crisi economica, purché:

- il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
- l'esecuzione sia affidata a un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
- la moratoria non riguardi il pagamento di crediti impignorabili.

Il piano per uscire dalla crisi può, altresì, prevedere:

- l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Beni e redditi insufficienti

Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore siano insufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta dovrà essere **sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo**.

Omologazione

Dopo aver redatto la proposta, il debitore potrà depositarla presso il Tribunale, ai fini dell'omologazione. Il Tribunale competente è quello del **luogo di residenza o sede del debitore**.

Ai fini dell'omologazione dell'accordo, è necessaria l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il **70%** dei crediti. Nelle more del raggiungimento dell'accordo le azioni esecutive individuali sono sospese.

Osservazioni

A ben vedere, la ristrutturazione del debito rappresenta uno strumento in più per i piccoli imprenditori per uscire dalla crisi da sovraindebitamento dal quale, fino ad ora, erano esclusi perché i limiti di fatturato, lo stato patrimoniale e il volume debiti non permettevano loro di avviare procedure concorsuali e, quindi, non avevano possibilità di accordo con i creditori.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 